

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1966

luppo delle Marche avrebbe dovuto essere istituito entro il gennaio 1966. Siamo nel maggio del 1966 ed ancora non è stato pubblicato il decreto per l'istituzione dell'ente di sviluppo marchigiano. Lo stesso, naturalmente, dicasi per le altre regioni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il decreto è stato già pubblicato.

ANGELINI. Sarà stato pubblicato ieri od oggi, perché venerdì scorso l'onorevole Restivo, ministro dell'agricoltura e delle foreste, aveva detto che finalmente il decreto era stato registrato dalla Corte dei conti. Noi sappiamo quali sono le ragioni del ritardo, sono ragioni di sottogoverno, di contrasti tra i partiti del centro-sinistra per la nomina dei presidenti, di opposizioni da parte della Confagricoltura e della « bonomiana », le quali, non contente del modo distorto e burocratico con cui gli enti di sviluppo sono configurati nella legge istitutiva, tendono a svuotarli ulteriormente dei compiti loro propri. E così vediamo che con il « piano verde » ed altri provvedimenti, come quelli per le zone depresse del centro-nord, si tende ad allargare i compiti dei consorzi di bonifica e a restringere quelli degli enti di sviluppo. E questo è contro ogni criterio di programmazione democratica e contro le esigenze della nostra agricoltura.

Per questi motivi esprimo, oltre che l'insoddisfazione, la protesta per la risposta dell'onorevole Camangi.

PRESIDENTE. Le due seguenti interrogazioni dell'onorevole Greggi, dirette la prima al ministro del turismo e dello spettacolo e la seconda ai ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno, trattando argomenti simili, saranno svolte congiuntamente:

« per sapere se sia stato escluso dai contributi statali e se sia vietato ai minori il film *Comizi d'amore*. L'interrogante chiede anche di sapere se film come quello sopra citato, che dalla stessa critica cinematografica ha avuto qualificazioni largamente negative (e valga per tutte una citazione per la quale il film è " una povera cosa, perciò una cosa inutile. Come ha potuto arrivare fino al pubblico delle normali sale cinematografiche? Incoscienza, sfida o dispetto? ") soprattutto ora, con la nuova legge del cinema, che dal competente ministro e dai relatori favorevoli è stata presentata come una legge di rinnovamento culturale e di progresso morale, non dovrebbero essere riguardati e giudicati con molta severità dagli organi statali compe-

tenti per la concessione dei vari benefici di legge » (3146);

« per avere notizie circa il gravissimo episodio verificatosi in Roma (suscitando reazioni di una parte notevolissima dell'opinione pubblica) della rappresentazione al Teatro stabile di quella città di un'opera unanimemente ritenuta dalla critica come di scarsissimo valore artistico (e invece di notevole immoralità), contenente, anche, scene e battute di carattere propriamente blasfemo. L'interrogante gradirebbe conoscere: 1) se almeno la rappresentazione sia stata vietata ai minori di anni 18; 2) in quale modo possa conciliarsi il carattere e il finanziamento pubblico con rappresentazioni che dovrebbero elevare il livello culturale del popolo, e che invece risultano non soltanto da vietare ai minori ma anche offensive degli adulti; 3) per quali ragioni le autorità di pubblica sicurezza non ritengano di dover intervenire nel caso di rappresentazioni contenenti battute e scene di carattere propriamente blasfemo; 4) quale intervento il Governo intenda effettuare per garantire che iniziative teatrali, finanziate con denaro pubblico, rispondano effettivamente e rigorosamente a finalità di " sviluppo culturale, artistico, spirituale e civile ", anche al fine di non veder ripetere nel settore teatrale, e addirittura nel settore del teatro " pubblico ", la vergognosa esperienza della dilagante immoralità, volgarità e idiozia di tanta parte del cinema italiano di oggi » (3535).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispondere.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Circa la prima interrogazione preciso all'onorevole Greggi che la visione del film *Comizi d'amore* è stata vietata ai minori di anni 18, su conforme parere della competente commissione di revisione cinematografica, parere che — come l'onorevole Greggi ben sa — è vincolante per l'amministrazione, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali. Il nulla osta per la proiezione in pubblico del suddetto film con la condizione, appunto, del divieto di visione ai minori degli anni 18, è stato rilasciato con decreto ministeriale n. 42787 del 18 aprile 1964.

Il film è stato effettivamente ammesso alle provvidenze statali, in base, però, alle norme vigenti fino al 31 dicembre 1964, vale a dire anteriormente alla emanazione della nuova legge sulla cinematografia, che, come è noto, porta la data del 4 novembre 1965, n. 1213,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1966

ed è stato ammesso su conforme parere del comitato di esperti che era allora competente.

Al riguardo è ancora da rilevare che le norme vigenti fino al 31 dicembre 1964 prevedevano l'esclusione dei film nazionali a lungometraggio dalla programmazione e dalle connesse provvidenze statali esclusivamente nel caso che risultassero sforniti dei « requisiti minimi di idoneità tecnica e artistica », secondo l'articolo 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565. Come è altresì noto all'onorevole Greggi, la nuova legge sulla cinematografia all'articolo 5 richiede invece, per l'ammissione e la programmazione obbligatoria dei film nazionali a lungometraggio, la sussistenza di maggiori requisiti al fine di mantenere la produzione cinematografica nazionale ad un elevato livello qualitativo.

Circa la seconda interrogazione, alla quale rispondo anche per conto del ministro dell'interno, preciso che il lavoro teatrale che costituisce oggetto dell'interrogazione (che mi pare si debba identificare nella commedia *L'Isola* di Fabio Mauri) è stato rappresentato al teatro Centrale di Roma. La commissione competente ha espresso parere favorevole all'ammissione dei minori degli anni 18 alle rappresentazioni. Devo ricordare che, ai sensi della citata legge 21 aprile 1962, n. 161, la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di prosa non è soggetta a nulla osta, essendo previsto soltanto che un'apposita commissione dia il parere sulla ammissione o meno dei minori degli anni 18 alla rappresentazione stessa, e il parere della commissione è vincolante per l'amministrazione.

Anzi, per tranquillità dell'onorevole interrogante, ricordo che la commissione prevista dall'articolo 11 della legge citata è così composta: un magistrato della giurisdizione ordinaria con funzioni non inferiori a consigliere di Cassazione, presidente; un professore di ruolo o libero docente di pedagogia; un autore teatrale scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il Teatro stabile di Roma ha assolto ai suoi compiti favorendo con appropriate iniziative la più alta affluenza di pubblico ai propri spettacoli, i quali sono stati in parte ispirati a puri criteri d'arte ed hanno ottenuto favorevoli e lusinghieri risultati, in parte al criterio di presentare novità assolute italiane le quali, anche se non hanno ottenuto (come spesso accade) unanimi consensi, hanno tuttavia suscitato notevole in-

teresse e consentito la scoperta o almeno la ricerca di nuovi autori, perseguendo così una delle finalità delle istituzioni teatrali sopra menzionate.

Comunque, è da precisare che l'amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali della libertà di espressione, non interferisce in alcun modo sulla scelta dei repertori, la cui responsabilità pertanto risulta di pertinenza esclusiva dei singoli consigli d'amministrazione degli organismi teatrali e delle relative commissioni artistiche.

Come ha comunicato poi il ministro dell'interno, il copione non contiene battute nelle quali a norma delle leggi vigenti possano rinvenirsi — secondo quanto riferito dall'autorità di pubblica sicurezza — gli estremi di oscenità, e nel corso delle numerose rappresentazioni teatrali non si sono avuti incidenti di sorta.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GREGGI. Ringrazio innanzitutto l'onorevole sottosegretario per avermi dato risposte così dettagliate. Quanto alla prima, riguardante il film *Comizi d'amore*, vorrei anzitutto dichiarare (una condizione strana per me in materia) che non ho visto il film; e non l'ho visto per la semplice ragione che, dopo aver letto le critiche alla pellicola e dopo la proiezione avvenuta in una piccola città italiana, mi ripromettevo di vederlo quando fosse arrivato in prima o in seconda visione in una grande città: a Roma. Ho atteso qualche tempo il film del 1964, perché esso non era neanche comparso nelle prime visioni delle grandi città. Questa mi pare la conferma più chiara dell'assoluta nullità tecnico-artistica del film. Sono lieto pertanto di sentire che esso, col suo titolo e con la sua pochezza tecnica (evidentemente dev'essere un film assolutamente negativo e direi anche degradante per lo spettatore), sia stato per lo meno evitato ai minori dei 18 anni.

Vorrei fare qualche osservazione sull'ammissione ai benefici dello Stato, giacché siamo qui in presenza di questa situazione assurda: c'è un film che i produttori non ritengono nemmeno di poter presentare ai pubblici, d'una certa maggiore cultura o capacità critica, delle grandi città; c'è un film che la stampa definisce « una cosa inutile » e per cui si domanda: « Come ha potuto arrivare fino al pubblico delle normali sale cinematografiche? », aggiungendo: « Incoscienza, sfida o dispetto? ». Questa è la critica; questi sono i produttori che non affrontano il pub-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1966

blico normale, cioè quello delle prime visioni nelle grandi città. In queste condizioni a me pare che sarebbe stato opportuno, anche in base alla vecchia legge, forse, negare il contributo a questo film, perché è evidente che film come questo riescono ad essere prodotti e a sopravvivere unicamente grazie agli ampi benefici di legge.

Mi pare che lo Stato a questo punto non dovrebbe prestarsi ad assolvere a certe funzioni che son ben lungi dall'essere funzioni di elevazione tecnica, di stimolo ai valori estetici.

Comunque, ripeto, ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per la risposta e mi auguro che con la nuova legge, che fa riferimento ad altri criteri di esclusione, film di questo genere possano essere esclusi. Desidero però ribadire il concetto che film di questo genere dovrebbero essere comunque esclusi a prescindere dal loro contenuto morale o sociale ed unicamente a causa della loro nullità artistica.

Per quanto riguarda quella commedia rappresentata dal Teatro stabile di Roma, tengo a dichiarare che il fatto del quale si è parlato nel consiglio comunale di Roma è stato chiuso essendo stato riconosciuto dai responsabili in quella sede che si era trattato di un incidente. Non ho letto il copione ma ho letto il testo della commedia. Nel testo letterario esisteva un'espressione non dico oscena (non ho accusato lo spettacolo in genere di oscenità, ma di scarsissimo valore artistico), ma blasfema. E a proposito dello scarso valore artistico dell'opera basta ricordare una critica feroce di *Paese Sera* che la definiva un fumetto ideologico, un repertorio di scarto. La mia accusa, quindi, è di blasfemia per un'espressione esistente nel testo letterario che, da quanto mi risulta, è stata pronunciata nel corso della prima rappresentazione dall'attore sia pure con la voce scivolante e che, dopo le reazioni, è stata tolta dal copione. Si tratta di un'espressione talmente blasfema che non mi sento francamente di ripeterla qui. Però mi sembra — come ha giustamente rilevato la critica — che una tale blasfemia, assolutamente volgare ed idiota, colorisca, accanto al commento di *Paese Sera* (e parlo di un giornale insospettabile) il giudizio serenamente e validamente espresso sulla qualità dell'opera.

Mentre ringrazio il rappresentante del Governo per le precisazioni date rispetto a questo che in fondo è stato un incidente, non posso sottacere che avrei gradito che nella risposta il Governo, cioè il Ministero, avesse

ricordato che i teatri stabili sono finanziati con il denaro pubblico e che perciò non possono servire, attraverso la irresponsabilità pubblica del denaro, a rappresentare drammi che nessuno mai rappresenterebbe. Questi teatri dovrebbero operare, come per altro è stato fatto anche a Roma, con abbonamenti a prezzi ridotti e con la selezione di opere magari non gradite al pubblico ma che abbiano un valore o sul piano dell'originalità o su quello dell'avanguardia: insomma opere intelligenti e non opere che vengono rappresentate solo per favorire qualche letterato e che nessun teatro privato rappresenterebbe mai.

Comunque, sia per la sostanza sia per i dettagli delle risposte, mi dichiaro soddisfatto se non per quanto riguarda il passato almeno per l'impegno futuro, in ordine ad una concezione sulla quale tutti dovremmo essere d'accordo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### Proposte di modificazioni al regolamento (Doc. X, nn. 6, 7 e 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di proposte di modificazioni al regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Giunta ha nulla da aggiungere alle relazioni scritte?

RUSSO CARLO. La Giunta del regolamento si rinnette alle relazioni scritte.

PRESIDENTE. Passiamo alle proposte di modificazioni.

Il primo comma dell'articolo 28 del regolamento è del seguente tenore:

« Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente, a meno che non appartenga ad un gruppo composto di un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni permanenti. Tuttavia ogni gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Ministero in carica con altri appartenenti ad altra Commissione; inoltre ogni gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera ».